

Bando per l'accesso alle Prestazioni Assistenziali a sostegno della famiglia

(Titolo III del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali delibera C.I.G. 47/2025 approvato dai MM.VV. con nota n. 0009807.01.09.2025 del 01.09.2025)

L'EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito solo "Eppi") visto il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, approvato dal Consiglio d'Indirizzo Generale con delibera n. 47 del 27.02.2025, per l'assegnazione di prestazioni assistenziali, fino allo stanziamento complessivo di euro 1.200.000,00 ai sensi dell'articolo 34 comma 1, a sostegno dei figli, della disabilità e della prima casa, con esclusione degli interventi di cui alla lettera f) disciplinati da un distinto bando.

Art. 1 – Destinatari delle prestazioni

Destinatari del sussidio sono gli iscritti contribuenti all'EPPI o i loro eredi, nonché gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia, inabilità ed invalidità che abbiano cessato la professione, nei limiti di seguito specificati.

Si segnala che, in base alla regola generale di cui all'art. 43, i trattamenti a sostegno della famiglia non sono erogabili agli iscritti, i quali a momento della presentazione della domanda siano membri degli organi di EPPI salvo che per i trattamenti disciplinati dalla sola Sottosezione della "disabilità" che sono erogabili anche i membri degli organi EPPI.

Art. 2 – Eventi tutelati

L'Ente riconosce un sussidio a parziale copertura delle spese sostenute per far fronte alle seguenti esigenze:

- 1) nascita, adozione o affidamento (per almeno sei mesi);
- 2) iscrizione al nido o alla scuola d'infanzia; l'iscritto può presentare nuove domande a più bandi negli anni successivi per ciascun anno di iscrizione al nido o alla scuola di infanzia;

3) frequenza scuole elementari, medie e superiori;

4) tutele dei figli minori in ipotesi di decesso del genitore iscritto all'EPPI ovvero nell'ipotesi di decesso dell'altro genitore se coniuge o convivente con l'iscritto ex. l. n. 73/2016; sono destinatari di tale trattamento gli eredi dell'iscritto che siano potenzialmente destinatari di pensione ai superstiti. Tale sussidio può essere erogato solo per due anni.

Nel caso di compimento della maggiore età nel corso dell'anno 2025 il figlio matura il diritto; dopo il compimento della maggiore età il figlio perde il diritto al sussidio;

5) spese funerarie per decesso dell'iscritto, del coniuge o dei figli fiscalmente a carico; sono destinatari di tale trattamento gli eredi dell'iscritto che siano potenzialmente destinatari di pensione ai superstiti;

6) assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli o altri componenti del nucleo familiare, con un grado di invalidità non inferiore a due terzi;

7) assistenza ad iscritti con un grado di inabilità totale e permanente;

8) assistenza agli iscritti, con un grado di invalidità non inferiore a due terzi;

9) interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche;

10) acquisto o interventi sui veicoli da adibire al trasporto dei soggetti con disabilità.

11) mutui e prestiti per acquisto o "costruzione" prima casa, con l'esclusione di immobili accatastati nelle categorie A/8 o A/9

Art. 3 – Condizioni di ammissibilità

I sussidi di cui al presente Bando coprono parzialmente i costi sostenuti dagli iscritti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025; le spese devono essere documentate da fatture intestate all'iscritto o familiare a carico. Per la domanda di sussidio a causa di evento nascita o adozione rileva la rispettiva data di nascita o adozione; nel caso di affidamento il diritto (e quindi la data di riferimento) matura dopo sei mesi.

Tutti i sussidi di cui al presente Bando vengono erogati agli iscritti sulla base della graduatoria e a condizione che al momento della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità contributiva ininterrotta nei tre anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda; il requisito della anzianità contributiva non è richiesto per i pensionati, i quali al momento della presentazione della domanda abbiano già comunicato la cessazione della libera professione.
- b) posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA al momento della presentazione della domanda.

In deroga al requisito della piena regolarità contributiva, di cui alla lettera b) del presente articolo, nell'ipotesi in cui il beneficiario attesti, all'atto della presentazione della domanda, che l'assenza delle condizioni per il rilascio del DURC sia direttamente ed esclusivamente conseguente al verificarsi di uno degli eventi oggetto di tutela di cui all'articolo 34, lettere, g) h), i) l'iscritto può essere ammesso al beneficio ma il contributo è erogato a copertura preventiva del debito maturato nei confronti dell'EPPI.

- c) un reddito ISEE non superiore a euro 50.000, verificato in base alla ultima certificazione ISEE valida, che l'iscritto è tenuto ad allegare.

Art. 4 Cause di esclusione o limitazione

Con riferimento ai trattamenti di cui al punto 9 dell'articolo 2 del presente bando – (abbattimento barriere architettoniche) l'importo del sussidio è decurtato degli eventuali importi per i quali si sia goduto di contributi di cui alla legge n. 13/89 o di altro eventuale intervento assistenziale riconosciuto per l'evento tutelato e liquidato dall'Ente, dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali

Con riferimento ai trattamenti di cui al punto 11 dell'articolo 2 del presente bando (mutuo prima casa), il termine "costruzione" è riferito agli interventi di cui all'art. 3, DPR n. 380/2001, con la esclusione della lettera a) del medesimo articolo "manutenzione ordinaria". Sono, peraltro, esclusi dal sussidio gli interventi riferiti a immobili accatastati come A/8 o A/9.

Non può, inoltre, essere riconosciuto se l'iscritto ha già fruito per il medesimo immobile del diverso sussidio di cui al Titolo II, sez. 1° - (immobili destinati alla professione).

Qualora il mutuo o prestito sia cointestato a più soggetti, il sussidio è riproporzionato in ragione della quota di pertinenza del richiedente.

Art. 5 – Misura dei trattamenti

I sussidi di cui al presente Bando riferiti al Titolo III, sono calcolati sulla spesa effettivamente sostenuta o in misura forfettaria oppure infine in ragione degli interessi pagati sul prestito prima casa, come di seguito specificato, per poi essere parametrati in base ad una scala riferita al reddito ISEE.

La misura del sussidio economico per i diversi trattamenti è la seguente.

a) per il sussidio di cui al punto 1) – (nascita, affidamento, adozione), la misura forfettaria è pari a euro 2.000 per ciascun figlio nato, affidato o adottato. Nell'ipotesi di affidamento il periodo che dà luogo all'erogazione del sussidio non può essere inferiore a sei mesi;

b) per il sussidio di cui al punto 2) – (iscrizione nido o scuola di infanzia) la misura, fino al limite massimo di euro 2.500 è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute. La domanda è ripetibile nei bandi successivi per ciascun anno di iscrizione al nido o alla scuola di infanzia. L'accoglimento o il respingimento di una domanda in un dato anno non comporta precedente per l'accoglimento o il respingimento in un anno successivo;

c) per il sussidio di cui al punto 3) – (frequenza delle scuole elementari, medie e superiori) la misura, fino al limite massimo di euro 1.000 è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute. La domanda è ripetibile nei bandi successivi per ciascun anno di frequenza. L'accoglimento o il respingimento di una domanda in un dato anno non comporta precedente per l'accoglimento o il respingimento in un anno successivo;

d) per il sussidio di cui al punto 4) – (decesso del genitore) la misura forfettaria è pari a euro 4.000 per ciascun figlio minore.

e) per il sussidio di cui al punto 5) – (spese funerarie), la misura è pari al 70% delle spese effettivamente sostenute fino al limite massimo di euro 2.000 per evento, e comunque nel limite massimo del sotto stanziamento individuato per questo specifico sussidio, di euro 250.000,00;

f) per i sussidi di cui al punto 6) (familiare con disabilità) la misura forfettaria del sussidio è la seguente:

1. nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia a carico un familiare dichiarato totalmente inabile, la misura è pari a euro 6.000;

2. nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia a carico un familiare con invalidità non totale ma riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi, la misura è pari a euro 3.000;

g) per i sussidi di cui ai punti 7 e 8 (iscritto con disabilità) la misura forfettaria del sussidio è la seguente:

1. nell'ipotesi in cui l'iscritto sia stato dichiarato totalmente inabile, nella misura forfettaria di euro 8.000

2. nell'ipotesi in cui l'iscritto sia riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi, nella misura forfettaria di euro 6.000

h) Per i sussidi di cui al punto 9) – (abbattimento di barriere architettoniche), la misura, fino al limite massimo di euro 5.000 è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute, salvo che non si sia goduto di contributi pubblici al medesimo fine;

i) Per i sussidi di cui al punto 10) - (veicoli per soggetti con disabilità), la misura, fino al limite massimo di euro 5.000 è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute;

j) Per i sussidi di cui al punto 11) - (mutui prima casa di abitazione), la misura, fino al limite massimo di euro 1.000 è pari al 50% degli interessi pagati dall'iscritto dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Ancorché il sussidio da erogare abbia carattere annuale e sia attribuito sulla base di ciascun Bando, per il parziale rimborso degli interessi riferiti al medesimo mutuo o prestito, l'iscritto potrà presentare negli anni successivi nuove domande.

L'accoglimento o il respingimento di una domanda in un dato anno non comporta accoglimento o respingimento in un anno successivo.

Il trattamento è erogabile a condizione che la misura dello stesso sia superiore al limite, deliberato dal CdA per il rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva (attualmente pari a euro 150). Ciò comporta che, qualora all'esito delle verifiche la prestazione assistenziale riferita alla singola domanda risulti inferiore a euro 150 la stessa non verrà materialmente erogata.

Art. 6 – Limiti al cumulo dei trattamenti

Il Regolamento consente di presentare domanda per ciascuno dei diversi Titoli ma fissa tetti economici al cumulo dei vari trattamenti erogabili al singolo iscritto.

- In linea generale e con riferimento all'insieme dei trattamenti disciplinati dal Regolamento, il cumulo di tutti i trattamenti erogabili al singolo iscritto per anno solare non può superare la soglia di euro 25.000; va evidenziato che eventuali sussidi per calamità non vengono conteggiati e quindi per tali trattamenti si può eccedere tale soglia.
- Inoltre, il cumulo dei trattamenti erogabili al singolo iscritto per anno solare riferiti al sostegno della Famiglia (di cui al presente Bando) e al sostegno della salute (fatta salva l'indennità di malattia e i sussidi a concorso della polizza assicurativa che non vengono conteggiati ai fini di questo massimale) non può superare la soglia di euro 15.000.
- Ogni iscritto può presentare una sola domanda per anno solare.

Art. 7 - Graduatoria

In caso di incapienza, il CdA dispone la lista degli ammessi ai trattamenti in base a una graduatoria definita in rapporto ai rispettivi ISEE, privilegiando quelli più bassi.

Nel caso di parità di ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale sia stato attribuito un numero di protocollo inferiore.

Adottata tale graduatoria il CdA incarica la Direzione di comunicarne gli esiti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell'EPPI.

Art. 8 Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione dei sussidi a sostegno alla famiglia di cui al presente bando deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del 2 marzo 2026 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it.

La Direzione dell'Ente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande, sotto il profilo della conformità al Bando e/o della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La Direzione dà immediata e motivata comunicazione all'iscritto del rigetto della domanda, altresì informandolo della facoltà di proporre argomentata istanza di revisione al CdA entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.